

**FOGLIO INFORMATIVO  
FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO INSTANTCASH PMI****Informazioni sulla Banca**

Banca Progetto S.p.A.  
Sede legale e Direzione Generale in Milano, Via Bocchetto 6  
Telefono 02 72629911 - Fax 02 72629999  
Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02261070136  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,  
al Fondo Nazionale di Garanzia e all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5332 - Cod. ABI 5015 - Capitale Sociale € 10.404.418,17 i.v.  
Sito internet [www.bancaprogetto.it](http://www.bancaprogetto.it)  
e-mail [servizioclienti@bancaprogetto.it](mailto:servizioclienti@bancaprogetto.it)

**Che cos'è il finanziamento chirografario INSTANT CASH PMI**

È un finanziamento con una durata pari a 12 o 24 mesi e piano di rimborso rateale, destinato a soddisfare le esigenze di cassa correlate all'attività dell'impresa. Non è previsto un periodo di preammortamento, salvo un periodo di preammortamento tecnico corrispondente ai giorni rimanenti del mese di erogazione.

Il finanziamento è dedicato alle imprese che hanno già in essere un finanziamento a breve / medio / lungo termine con la Banca e sede legale in Italia e può essere concesso per importi da € 30.000 a € 50.000, se l'impresa ha un'esposizione residua maggiore di € 500.000 all'atto della richiesta, e per importi da € 30.000 a € 40.000, se l'impresa ha un'esposizione residua minore o uguale ad € 500.000 all'atto della richiesta.

Per accedere al finanziamento, è necessario:

- possedere un'identità digitale (c.d. "SPID");
- che il legale rappresentante o il/i titolare/i effettivo/i, se diverso/i, dell'impresa non rivestano la qualifica di "persona politicamente esposta" (c.d. "PEP") o di "politico italiano locale" (c.d. "PIL"), ai sensi della vigente normativa in materia di anticiclaggio.

L'impresa rimborsa il finanziamento con il pagamento di rate mensili, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso. Il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento potrà avvenire esclusivamente mediante addebito su conto corrente intestato all'impresa presso altra banca.

Il finanziamento viene concesso a insindacabile giudizio della Banca. Per il finanziamento la Banca può chiedere, successivamente all'erogazione e previo assenso scritto dell'impresa, la garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ai sensi della Legge n. 662/1996.

**Tipo di finanziamento e rischi correlati**

Il finanziamento è a tasso fisso, ovvero rimane fisso, per tutta la durata del finanziamento, sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

**Principali condizioni economiche****Quanto può costare il finanziamento**

Importo	Durata (anni)	TAN	TAEG
€ 30.000,00	1	8,50%	12,70%
€ 30.000,00	2	8,50%	10,96%
€ 40.000,00	1	8,50%	11,72%
€ 40.000,00	2	8,50%	10,42%

€ 50.000,00	1	8,50%	11,13%
€ 50.000,00	2	8,50%	10,10%

Il TAEG indicato è stato calcolato sulla base dell'anno civile (365 giorni), considerando il tasso nominale annuo massimo applicabile, nonché le spese relative a: istruttoria, incasso rata tramite SDD e imposta sostitutiva, ove prevista. Oltre al TAEG vanno considerati anche gli eventuali costi previsti nelle seguenti tabelle, quali le spese per la produzione e l'invio della certificazione degli interessi, le spese per il sollecito dei pagamenti delle rate insolute, la commissione di estinzione anticipata, l'imposta di registro e di bollo in caso di registrazione del contratto, ecc.

Voci e Costi	
Importo minimo del finanziamento	Euro 30.000,00
Importo massimo del finanziamento	Euro 50.000,00, se l'impresa ha un'esposizione residua maggiore di € 500.000 all'atto della richiesta. Euro 40.000,00, se l'impresa ha un'esposizione residua minore o uguale ad € 500.000 all'atto della richiesta.
Durata	12 oppure 24 mesi

Tassi	
Tasso di interesse nominale annuo	Tasso fisso: 8,50%
Tasso di interesse del preammortamento tecnico	Pari a 8,50% annuo
Tasso di mora	Tasso annuo nominale applicato al finanziamento maggiorato di 2,00 punti percentuali
Modalità di calcolo interessi	Giorni effettivi dell'anno civile su un anno di 365 giorni (365/365)
Modalità pagamento rate di preammortamento / ammortamento ordinario	Il rimborso della rata avviene in via posticipata l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese di scadenza, con addebito pre-autorizzato (SDD).

Spese per la stipula e la gestione del contratto	
Spese di istruttoria	1,5% dell'importo finanziato
Spese incasso rata tramite SDD	Euro 2,50
Spese incasso rata tramite bonifico	Euro 7,50
Commissione annua di gestione della pratica	Euro 0,00
Spese invio comunicazioni periodiche:	Cartaceo: Euro 0,00 Elettronico: Euro 0,00
Spese produzione e invio certificazione interessi	Euro 1,50
Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi	Euro 10,00
Spese per sollecito pagamento rate insolute	Euro 7,50 per ogni sollecito
Commissione per anticipata estinzione (sull'importo capitale estinto anticipatamente, anche in caso di risoluzione)	Max 2,00%

Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie	
Commissione di rinegoziazione delle condizioni del finanziamento (Commissione "una tantum" sul debito residuo in linea capitale)	1,50%
Certificato di sussistenza del debito (ad uso successione - art. 23 D. Lgs. 31/10/1990, n. 346)	Euro 20,00
Certificato per sgravi fiscali	Euro 10,00
Duplicato di quietanza inviato a mezzo posta prioritaria	Euro 15,00

Accollo mutuo	Euro 200,00
Attestazione in carta libera del debito residuo	Euro 6,00
Costi in caso di ritardo nel pagamento	Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al cliente i seguenti oneri: - spese amministrative per sollecito telefonico e per esazione crediti, anche tramite terzi, e per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni, in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.

Rata	
Periodicità rimborso rate	Mensile
Tipologia di ammortamento	Francese
Tipologia di rata	Rata sostanzialmente costante

Altre spese / oneri fiscali da sostenere	
Imposta sostitutiva o Imposte ordinarie	Secondo le previsioni di legge. Attualmente pari allo 0,25% dell'importo erogato, per i finanziamenti con durata 24 mesi, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo.  Secondo le previsioni di legge per i finanziamenti con durata 12 mesi. Comprende in particolare, in caso di registrazione del contratto, l'imposta di registro in misura fissa e l'imposta di bollo.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

### Calcolo esemplificativo dell'importo della rata

Finanziamento	Durata del finanziamento (anni)	TAN	Importo della rata mensile €
€ 30.000,00	1	8,50%	2.616,59 €
€ 30.000,00	2	8,50%	1.363,67 €
€ 40.000,00	1	8,50%	3.488,79 €
€ 40.000,00	2	8,50%	1.818,23 €
€ 50.000,00	1	8,50%	4.360,99 €
€ 50.000,00	2	8,50%	2.272,78 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e s.m.i., "Disposizioni in materia di usura, relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito internet [www.bancaprogetto.it](http://www.bancaprogetto.it) nella sezione "Trasparenza" e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca.

### Garanzie

Il finanziamento potrà essere inserito dalla Banca, successivamente all'erogazione, previo assenso scritto dell'impresa, in un portafoglio di finanziamenti che beneficia della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e s.m.i.

### Estinzione anticipata - rimborso parziale anticipato

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il mutuo, in

coincidenza con la scadenza di una rata, a condizione che:

- a) l'impresa abbia dato preavviso scritto alla Banca almeno 20 giorni prima della data di estinzione;
- b) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, la rata in scadenza il giorno del rimborso, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;
- c) sia versata, insieme al capitale oggetto di rimborso anticipato ed a quanto indicato nella precedente lettera b), unicamente una commissione omnicomprensiva pari al 2% del capitale restituito anticipatamente.

Ad esempio:

capitale restituito anticipatamente Euro 1.000 (mille) e commissione del 2%:

$$\frac{1000,0}{100} \times 2 = 20,00$$

Le disposizioni sopraindicate si applicano anche in tutti i casi in cui la Banca avesse diritto di chiedere l'immediato rimborso del suo credito, anche a seguito della risoluzione del contratto.

I rimborsi parziali avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

### **Portabilità del finanziamento**

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca / intermediario, il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio, commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. La disciplina di cui sopra si applica se il cliente è una persona fisica o micro-impresa.

### **Erogazione e pagamento rate del finanziamento**

L'erogazione del finanziamento avviene mediante accredito sul conto corrente intestato al cliente ed intrattenuto dallo stesso presso altra Banca. Le rate di rimborso del finanziamento e tutti gli altri importi dovuti dal cliente a Banca Progetto sono addebitati sul medesimo conto corrente bancario. Il cliente, pertanto, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni nei confronti di Banca Progetto, dovrà mantenere sul conto corrente bancario i fondi necessari.

Le tempistiche dell'accredito possono variare in base al sistema di pagamento accettato dalla banca beneficiaria (ad es., se la banca beneficiaria supporta i bonifici istantanei, l'erogazione avverrà nel medesimo giorno della firma del contratto del mutuo).

### **Risoluzione - Decadenza dal beneficio del termine**

Ferme restando le ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione contrattuale previste in altre pattuizioni del Contratto, la Banca avrà il diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 cc e di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cc qualora:

- a) l'impresa abbia destinato, anche solo in parte, il mutuo a finalità diverse da quelli per i quali lo stesso è stato concesso;
- b) l'impresa non rispetti gli obblighi di natura generale o finanziaria previsti nel Contratto;
- c) l'impresa non abbia provveduto all'integrale e puntuale pagamento dei crediti vantati dalla Banca in relazione al mutuo;
- d) l'impresa divenga insolvente e/o fossero promossi a carico dell'impresa atti esecutivi o conservativi da parte dei propri creditori;
- e) l'impresa dia luogo ad operazioni straordinarie non approvate dalla Banca;
- f) si verifichi qualsiasi altro evento (ad es., protesti, richieste di apertura di procedure concorsuali, mutamento dell'assetto giuridico o societario – forma e capitale sociale, sistema di amministrazione e controllo – amministrativo, patrimoniale, della situazione economica e finanziaria, ecc.) che a giudizio della Banca comporti un pregiudizio di qualsiasi genere alla capacità di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti della Banca o incida negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica dell'impresa, o sull'integrità, efficacia e valore delle garanzie;
- g) emergano significative anomalie dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- h) emergano anomalie nei rapporti tra l'impresa e/o altri soggetti del proprio gruppo di appartenenza con terzi finanziatori (ad es., mancato pagamento e/o decadenza dal beneficio del termine e/o escussione di garanzie rilasciate);
- i) la rivalsa in ordine alle somme a qualsiasi titolo versate per conto dell'impresa trovi impedimento in disposizioni di legge;
- j) emergano fatti o si scoprano vizi nei documenti tali che, se conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito, a insindacabile giudizio della Banca, la concessione del mutuo o, comunque, risulti che le situazioni, i dati e i conti esposti o dichiarati dall'impresa alla Banca, sia in fase di concessione del mutuo sia successivamente, non rispondono a verità;
- k) si verifichi un mutamento nella partecipazione di maggioranza e/o nel controllo dell'impresa non autorizzato dalla Banca.

Dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto, la Banca darà comunicazione all'impresa a mezzo lettera raccomandata, e-mail, fax, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo di comunicazione.

In tali casi la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito e di agire senza bisogno di alcuna preventiva

formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

## Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui l'impresa ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

## Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra l'impresa e la Banca relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, l'impresa può presentare un reclamo alla Banca con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Banca Progetto S.p.A. - Direzione Legale, Compliance e Societario - Ufficio Reclami – Via Bocchetto, 6 - 20123 Milano (MI)
- posta elettronica all'indirizzo e-mail [reclami@bancaprogetto.it](mailto:reclami@bancaprogetto.it)
- via PEC all'indirizzo [bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it](mailto:bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it)

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se l'impresa non è soddisfatta o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e s.m.i., ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'impresa di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; nel caso di sottoposizione all'Arbitro, l'impresa non sarà tenuta ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo paragrafo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o l'impresa devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e s.m.i.:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

## Legenda

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Ammortamento	È il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Commissione annua di gestione della pratica	Per tutte le attività interne e gli adempimenti necessari alla gestione del finanziamento successivamente all'erogazione
Giorno Lavorativo	Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 ( <i>Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer</i> ) è operativo.
Imposta sostitutiva	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e s.m.i., che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo), attualmente pari nel caso di specie, per i finanziamenti con durata 24 mesi, allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato.
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi;

	a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Risoluzione</b>	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Nel calcolo non sono comprese le spese eventuali, quali, per esempio, le spese per la produzione e l'invio della certificazione degli interessi, le spese per il sollecito dei pagamenti delle rate insolute, la commissione di estinzione anticipata, l'imposta di registro e di bollo in caso di registrazione del contratto, ecc.